

Codice A1414E

D.D. 30 settembre 2026, n. 617

Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente realizzazione di una Comunità socio assistenziale per persone con disabilità da ubicare nel Comune di Novara.



ATTO DD 617/A1400B/2026

DEL 30/09/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente realizzazione di una Comunità socio assistenziale per persone con disabilità da ubicare nel Comune di Novara.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;

- la Deliberazione suddetta, all'allegato A punto 5.1 e all'allegato C punto 2.2 inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e Welfare - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- la verifica dei requisiti suddetti, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché delle procedure descritte al punto 2 della D.G.R. – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale;
- il fabbisogno regionale è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR

ed è distinto per ASL/Distretto;

- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A della D.G.R.

- con la D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 31-8596/2019, con riferimento ai punti 9.4 e 9.5 (disposizioni transitorie) dell'Allegato A, ed è stato integrato il dispositivo della D.G.R. stessa prevedendo la pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle concernenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale relativo alle strutture per anziani non autosufficienti e alle strutture per persone con disabilità;

- con la Determinazione n. 846 del 05/12/2019 sono state dettagliate, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-517/2019, le modalità inerenti alla pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno suddetto;

- con la D.G.R. n. 33-2723 del 22/06/2026 è stato aggiornato il fabbisogno regionale inerente alle strutture residenziali e diurne socio sanitarie destinate a persone con disabilità, modificando le modalità di determinazione dello stesso, differenziandolo per tipologie omogenee di struttura, ed è stato integrato il paragrafo 8 "Durata di efficacia del parere" dell'allegato A della D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019;

- con la nota pervenuta in data 23/07/2026 (prot. regionale n. 17833/A1414E del 23/07/2026), il Comune di Novara ha inoltrato agli uffici regionali, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Il Margine, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente alla realizzazione di una Comunità socio assistenziale per persone con disabilità denominata "Il convivio", con capienza di n. 10 posti letto più due di pronta accoglienza, e da ubicare in Via Milano n. 23;

- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, con nota prot. n. 17927/A1414E del 24/07/2026, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata;

Considerato che, così come previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, gli uffici dei Settori regionali "Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari" e "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" hanno esaminato le planimetrie, allegate alla richiesta suddetta e inerenti alla struttura sopra descritta, e ne hanno verificato la conformità ai requisiti strutturali (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni) previsti dalla D.G.R. n. 42-6288 del 10/06/2002;

Verificato che i posti richiesti rientrano nel fabbisogno di cui alle tabelle pubblicate sul sito web della Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta inviata dal Comune di Novara, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Il Margine, di realizzare una Comunità socio assistenziale per persone con disabilità denominata "Il convivio", con capienza di n. 10 posti letto più due di pronta accoglienza, autorizzabili ed accreditabili, e da ubicare in Via Milano n. 23;

Ritenuto, altresì, di precisare che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 17-517 del 14 novembre 2019;
- Determinazione n. 846 del 05 dicembre 2019;
- D.G.R. n. 33-2723 del 22 giugno 2026;
- Nota prot. n. 17927/A1414E del 24 luglio 2026;

determina

- di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta inviata dal Comune di Novara, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Il Margine con sede legale in Torino – Via Eritrea n. 20, P. IVA 02430520011, di realizzare una Comunità socio assistenziale per persone con disabilità denominata “Il convivio”, con capienza di n. 10 posti letto più due di pronta accoglienza, autorizzabili ed accreditabili, e da ubicare in Via Milano n. 23;

- che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è la seguente:

-due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
-sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento delle strutture, il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

L'estensore aggiuntivo
Dott.ssa Mirella Angaramo

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile